

*Spese e tasse  
insieme sulla bilancia  
del consenso*

di **Gianni Marongiu** > pagina 11

**Il potere impositivo.** Quali limiti

# Sulla bilancia del consenso le tasse «legate» alle spese

di **Gianni Marongiu**

**P**er approfondire il tema del profilo etico dei tributi servirebbe un teologo o un filosofo oppure uno studioso di morale. Cionondimeno, da giurista, non mi sottraggo a questo compito perché mi colpisce il fatto che, nella nostra Costituzione, compaiono termini che hanno una valenza e un significato vuoi etico vuoi giuridico. Mi riferisco alle locuzioni di «dignità», di «fedeltà», di «solidarietà» che, peraltro, ove si guardi anche al Codice civile, non sono una novità in un testo giuridico.

Ebbene, l'articolo 53 della Costituzione statuisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e soggiunge che il sistema tributario italiano è informato al criterio della progressività.

È la formulazione moderna di uno dei più importanti doveri di solidarietà economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Carta e segna la definitiva sconfitta della dottrina tedesca che, a cavallo dei secoli XIX e XX, insegnava che l'obbligo a pagare le imposte è pari al dovere di servire la patria in armi. Il riferimento a «tutti» e il verbo «concorrere» si riferiscono (non a una patria che per i cittadini è sacro dovere difendere) ma a una comunità nella quale «regnicoli» e stranieri devono far fronte agli oneri della convivenza e della fruizione dei servizi pubblici.

Locuzione tanto più felice di altre Costituzioni (tutti sono tenuti a pagare le imposte) perché, con grande trasparenza, indica ai governanti e ai governati che il consenso va riferito alle entrate e alle spese: Quintino Sella, a un deputato che si vantava di non avere mai votato nessuna delle sue imposte, replicò «ma Lei, onorevole, ha acconsentito a tutte le nostre spese».

D'altro canto, proprio il riferimento alla progressività (nel secondo comma dell'articolo 53) «deve essere inteso come ulteriore svolgimento, nello specifico campo tributario, del principio di uguaglianza collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini-persone umane» (così la Corte costituzionale nelle sentenze n. 34 del 2000 e n. 155 del 2001).

Ma il richiamo della progressività pone un ulteriore quesito e cioè fino a quale punto essa può spingersi e, in buona sostanza, quale sia l'obiettivo finale. Al riguardo, nonostante la formulazione del precetto va fugato il dubbio che esso sia il risultato di una contrapposizione politica e ideologica tra chi (i buoni) la progressività la voleva e chi (i cattivi) non la desiderava, perché la riflessione sulla progressività e soprattutto l'istituzione di tributi progressivi si collocano, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in Stati capitalistici, alcuni liberali e altri più conservatori, quali l'Italia, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l'Austria-Ungheria.

Essa, cioè la sua lettera, è piuttosto figlia della consapevolezza che non tutti i tributi possono essere progressivi (ecco il riferimento al «sistema») e del dubbio, manifestato trasversalmente anche in Assemblea costituente, che le imposte progressive possano essere, di per sé, redistributrici di ricchezza.

Ma la stessa formulazione coerenzata con il primo comma (si contribuisce in ragione della propria capacità contributiva) indica che il prelievo del tributo, di ciascun tributo, non può essere per l'intero. Deve essere parziale perché solo la parzialità garantisce al contribuente, una volta soddisfatti gli obblighi tributari, la garanzia di un reddito liberamente disponibile. In altre parole, se è incontestabile la doverosa

esclusione dal prelievo dei redditi più modesti, del cosiddetto minimo vitale (sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 10 luglio 1968), da applicarsi, ben si intende, a tutti (e questo è già un limite obiettivo alla scala delle progressività) non a questo solo possono ridursi i limiti posti al potere impositivo.

Significativamente l'articolo 36 della Costituzione statuisce che «il lavoratore ha diritto

a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (sulla dignità si veda A. Barak, *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015).

E un'esistenza libera e dignitosa va ben al di là del minimo vitale e sta a significare che la nostra Costituzione non è, incoscientemente, egualzatrice e mortificatrice della vita, delle iniziative, dei successi di ciascuno di noi: l'obiettivo assegnato al legislatore non è, per dirla con Olof Palme, la lotta alla ricchezza, ma alla povertà, non è l'uguaglianza ma l'autosufficienza. E l'obiettivo è la lotta alla povertà, e a una sempre maggiore autosufficienza proprio perché l'articolo 3, comma 2, della Costituzione statuisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Lo scriveva Luigi Einaudi, nel 1956: «Occorre andare incontro alle esigenze di sicurezza della maggior parte degli uomini ma a condizione che si serbata in vita la minoranza di uomini disposti a vivere incertamente, a correre rischi, a ricevere onorari invece di salari, profitti invece di interessi» (Luigi Einaudi, *In lode del profitto*, 1956, in *Prediche inutili*, Torino, Einaudi, 1959).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**OLTRE IL «MINIMO VITALE»**

L'obiettivo non è la lotta alla ricchezza, ma piuttosto la lotta alla povertà, non è l'uguaglianza ma l'autosufficienza

